

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

(D.Lgs. 12/02/2024 n.13)

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, attuativo della legge delega fiscale (art. 17, Legge n. 111/2023), pubblicato in G.U. 21 febbraio 2024, n. 43 ed entrato in vigore il 22 febbraio 2024, pone i fondamenti per l'istituto del concordato preventivo biennale. Il fine di tali norme è quello di favorire la razionalizzazione e la partecipazione del contribuente al procedimento accertativo.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Il concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, in cambio un trattamento premiale.

Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i **contribuenti soggetti ad IRPEF cui si applicano gli ISA per l'anno d'imposta 2023 e i contribuenti in regime forfetario**.

Sono **esclusi** i contribuenti che:

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d'imposta 2023, presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

Sono altresì esclusi i contribuenti in regime forfetario che hanno iniziato l'attività nel 2023 e che quindi non riceveranno la proposta di concordato.

PERIODI D'IMPOSTA INTERESSATI DALLA PROCEDURA

In sede di prima introduzione, la proposta di concordato riguarderà:

- il biennio 2024-2025 per i soggetti in regime di contabilità ordinaria o semplificata
- l'anno 2024 per i contribuenti in regime forfetario

REDDITI OGGETTI DI CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale avrà valore con riferimento:

- al reddito di impresa o di lavoro autonomo
- al valore della produzione ai fini IRAP (per i contribuenti soggetti all'imposta)

Attenzione: L'IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.

ADESIONE AL CONCORDATO

Per quanto riguarda gli aspetti operativi:

- **entro il 15 giugno 2024** verrà messa a disposizione dei contribuenti interessati una **piattaforma informatica per l'invio dei dati** necessari all'Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta;
- **entro il 15 ottobre 2024** i contribuenti potranno **aderire o meno alla proposta** formulata dall'Agenzia delle Entrate.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi "preconcordati". Gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.**

Un eventuale rifiuto della proposta dell'Agenzia potrebbe collocare il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto che prevede l'intensificarsi dell'attività di controllo "nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".

ADESIONE AL CONCORDATO E VERSAMENTO ACCONTI ANNO 2024

Nel caso di adesione al concordato, il **ricalcolo dell'acconto delle imposte** per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione **sulla seconda rata in scadenza**, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di giugno/luglio 2024.

Gli effetti del concordato si estendono ai soci di società di persone o società di capitali "trasparenti" e ai collaboratori di impresa familiare, che pertanto dovranno rideterminare l'acconto sulla base dei valori eventualmente concordati in proporzione alla quota loro imputabile.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, l'adesione al concordato comporta riflessi diretti anche per quanto riguarda la contribuzione INPS dovuta (mentre **non ha alcuna rilevanza per gli iscritti alle casse di previdenza private**) e pertanto i soggetti iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, nonché gli iscritti alla Gestione Separata, in caso di adesione al concordato (in proprio, oppure "di riflesso", a seguito dell'adesione da parte del soggetto trasparente cui partecipano) sono chiamati a tenere conto del **reddito concordato anche ai fini previdenziali**, fatta **salva la possibilità di scegliere di versare sul reddito effettivo**, se questo è **più alto** di quello concordato.

DECADENZA DAL CONCORDATO

In presenza di circostanze eccezionali, da individuarsi con Decreto del MEF, che generano **minori redditi effettivi eccedenti il 50% rispetto a quello concordato**, si genera la decadenza dal concordato stesso già a partire da tale periodo d'imposta.

In merito alle cause di cessazione del concordato, l'art. 32 prevede che il concordato cessa i propri effetti in **due ipotesi**:

- **modifica dell'attività svolta nel corso del biennio** (2024 per la prima applicazione) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente al biennio stesso (2023), a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si rendono applicabili gli stessi coefficienti di redditività previsti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
- **cessazione dell'attività**

EFFETTI PREMIALI DELL'ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'adesione al concordato preventivo biennale produrrà i seguenti benefici:

- **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- **esclusione dell'applicazione** della disciplina delle **società non operative**;

- **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'art. 39 comma. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per **l'attività di accertamento**;
- **esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.